



STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE SEDE, DURATA.

Sin dal 1971 è costituita in Gubbio, tra i ceraioli di San Giorgio, l'associazione di promozione sociale denominata "Famiglia dei ceraioli di San Giorgio ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in sigla "Famiglia dei ceraioli di San Giorgio APS", in seguito soltanto Famiglia o associazione. La sede Legale della Famiglia è ubicata a Gubbio in via Cristini nr. 7. L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'associazione non ha finalità di lucro.

L'ordinamento interno è ispirato ai principi di democrazia, di solidarietà, di pluralismo e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

La durata dell'associazione è illimitata.

E' prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. E' inoltre espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 2 - SCOPI E OGGETTO SOCIALE

La Famiglia si prefigge di promuovere, tramite la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità regionale e della Città di Gubbio, lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale sia a favore degli associati che di terzi e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tese:

- alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, folkloristico e ambientale della tradizionale festa dei ceri di Gubbio e delle tradizioni locali;
- all'attuazione dei principi della pace, della libertà, della tolleranza, del pluralismo delle culture e della solidarietà tra i popoli del mondo;
- a creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo;
- allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
- allo sviluppo del turismo sociale ed alla promozione turistica di interesse locale;
- alla solidarietà con il prossimo mediante l'aiuto ai deboli, il soccorso ai bisognosi e simpatia verso i sofferenti;
- al conseguimento di altri scopi previsti per le associazioni di promozione sociale.

Per il perseguimento delle predette finalità l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, in seguito Codice del Terzo settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge

28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al sopra richiamato articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al sopra richiamato articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per la realizzazione dei propri scopi e, comunque, di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

- riunire tutti coloro che amano e si riconoscono nella tradizionale Festa dei Ceri di Gubbio e nel Cero di San Giorgio rafforzando lo spirito di fraternità, di concordia, di rispetto reciproco, di lealtà, e di passione ceraiola;

- salvaguardare e tramandare i valori secolari, siano essi sacri o profani, e la tradizione della festa dei ceri e del cero di San Giorgio, tutelandone l'identità storica al fine di evitare atti gravemente offensivi e/o storicamente incoerenti e che alterino l'immagine, lo spirito e l'anima della Festa e del Cero;

- tutelare, custodire e valorizzare il cero di San Giorgio nelle sue componenti (Cero, Santo, Barella e "Cavja"), nella sua immagine e tradizione, e nella sua forza rappresentativa ed evocativa;

- raccogliere e conservare il materiale storico, fotografico, letterario ed artistico del cero o collegato al culto di San Giorgio o alla festa dei ceri in generale;

- promuovere attività culturali quali mostre, convegni, tavole rotonde ed editoriali, etc.;

- onorare e stimare i vecchi e stimati ceraioli di san Giorgio;

- raccogliere nell'albo d'onore i nomi di coloro che in ogni tempo abbiano ben meritato nel cero;

- educare e guidare i giovani e giovanissimi ceraioli alla nobile arte del cero, infondendo, nei loro animi, i più alti principi e sentimenti che animano la festa dei ceri quali: la fede e la devozione a S.Ubaldo, l'amicizia, la solidarietà, il coraggio, il rispetto, l'allegria e umiltà;
- promuovere, divulgare, e praticare i principi cavallereschi di fraternità, carità, coraggio, giustizia, tolleranza, sincerità e spirito di sacrificio, qualità che precedono le più valorose azioni dell'uomo e che hanno ispirato e caratterizzato la vita e le nobili gesta di san Giorgio;
- promuovere la tutela, il recupero e la valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico anche non vincolati dalle leggi speciali in materia;
- attivare concrete iniziative, durature o occasionali, per favorire riunioni e svaghi per i ceraioli di San Giorgio e le loro famiglie;
- onorare la memoria dei Ceraioli defunti;
- collaborare con il comune di Gubbio, l'Università dei Muratori e Scalpellini, le altre famiglie ceraiole, l'Associazione Maggio Eugubino le autorità religiose, gli enti, le associazioni e le istituzioni pubbliche e private che perseguano le stesse od analoghe finalità della Famiglia, per meglio esaltare e tramandare alle future generazioni i valori della festa dei ceri;
- custodire e garantire le delibere dell'Assemblea dei ceraioli.

L'ASSEMBLEA DEI CERAIOLI spontanea, da non confondersi con l'Assemblea dei Soci, è sovrana su tutti gli aspetti della corsa del cero di San Giorgio nel rispetto dei documenti storici e delle tradizioni ceraiole.

La Famiglia custodisce detti documenti (delibere) che individuano le norme comportamentali per i ceraioli, nonché regolamentano l'organizzazione del cero per la festa del 15 Maggio che si celebra in onore e gloria di S.Ubaldo.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con il pubblico. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti di legge.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

ART. 3 - COMPITI E ADEMPIMENTI

La Famiglia partecipa in forma ufficiale alle solenni celebrazioni organizzate dalla Diocesi:

- PROCESSIONE DEL CRISTO MORTO. In occasione della processione del Cristo Morto la Famiglia si impegna ad offrire alla Venerabile confraternita di Santa Croce della Foce, una grande torcia votiva che verrà portata in processione da un membro del Comitato Direttivo ovvero da un socio delegato dallo stesso organo direttivo;

- COMMEMORAZIONE DEI CERAIOLI E CERAIOLE DEFUNTI. Da celebrarsi presso la chiesa di Santa Maria dè Servi (Santa Maria al Corso) con S. Messa il 22 Aprile vigilia della celebrazione Liturgica di San Giorgio e/o il 3 Novembre giorno in cui la tradizione narra che i resti mortali di Giorgio - che da Lydda erano stati riportati in un castello a cinque miglia da Tolemaide di Fenicia - tornarono nella città palestinese il 3 novembre del 326, nel ventiduesimo anno dell'impero di Costantino e a trentotto anni dalla morte del Martire, per volere della cittadinanza che intendeva così impreziosire, con le reliquie del santo, la Basilica che Costantino aveva fatto costruire in quello stesso anno sul luogo dove Giorgio aveva offerto la sua vita;

- FESTA DI S.GIORGIO. Il 23 Aprile si celebra solennemente, secondo la riconosciuta liturgia cristiana, la festa di San Giorgio Martire.

Le celebrazioni hanno inizio la mattina del 23 Aprile, con la recita dei salmi e delle lodi presso la chiesa della Beata Vergine delle Grazie (Seconda Cappelluccia) dal 1980 dedicata anche a San Giorgio. Oltre ad onorare le tradizionali funzioni che la Chiesa celebra nell'occasione, la Famiglia farà celebrare dal proprio cappellano con solennità, una S. messa nella chiesa di Santa Maria dè Servi (Santa Maria al Corso), celebrazione che terminerà con la corale preghiera del ceraiole. La Famiglia provvede altresì all'addobbo dell'altare consacrato a San Giorgio;

- INVESTITURA DEL CAPODIECI. Si celebra il 23 Aprile solennemente, in occasione della riconosciuta liturgia cristiana, della festa di San Giorgio Martire presso la chiesa di Santa Maria dè Servi (Santa Maria al Corso). La Santa Messa terminerà con l'investitura ufficiale del Capodieci dell'anno al quale verranno ivi consegnati, lo stemma e lo stendardo che la Famiglia custodisce in unici esemplari. Verranno inoltre presentati i Capodieci del cero mezzano e del cero piccolo. Al termine della cerimonia i convenuti festeggeranno in "allegrezza";

- DISCESA DEI CERI. La prima domenica di Maggio i ceri vengono "portati" in città. La Famiglia promuove iniziative atte alla celebrazione della significativa giornata;

- PRANZO DEI CERAIOLI ANZIANI. Nel periodo intermedio tra il Primo giorno di Maggio e la vigilia della Festa dei ceri, con data da stabilirsi di

volta in volta, la Famiglia organizza il tradizionale pranzo dei ceraioli anziani, momento conviviale toccante e di grande unione tra gli anziani ceraioli di San Giorgio, Sant'Ubaldo, e Sant'Antonio;

- VIGILIA DELLA FESTA DEI CERI. La Famiglia, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità locali, predispone quanto è necessario per far vivere ai ceraioli in "allegrezza" e con devozione, l'attesa della Grande Festa;

- FESTA DEI CERI. IL QUINDICI MAGGIO. La Famiglia, per un sempre maggior decoro della Grande Festa e nel rispetto delle sue tradizioni, collaborando con l'amministrazione Comunale, con l'Università dei Muratori, con le associazioni cittadine e con le altre famiglie ceraiole, cura, in base a quanto stabilito dagli enti preposti all'organizzazione della Festa ovvero all'interno di eventuali disposizioni quadro emanate dagli stessi, alcuni aspetti complementari e propedeutici della Festa dei Ceri nei suoi più significativi momenti folkloristici (distribuzione del mazzolino, sfilata dei ceraioli, addobbo della città, ecc..

In particolare provvede ad allestire la Taverna dei Sangiorgiari e l'accoglienza in essa, dei ceraioli e della popolazione. Gli stessi compiti vengono svolti dalla Famiglia anche per la festa dei ceri mezzani e dei ceri piccoli.

La Famiglia non si occupa in nessun caso degli aspetti organizzativi della corsa (ovvero di tutti gli elementi inerenti i momenti in cui i ceraioli e le persone che assistono alla Festa, sono coinvolti in forma diretta o per partecipazione emotiva alle fasi della Festa ricomprese temporalmente a titolo esemplificativo ancorché non totalmente esaustivo, dall'accesso in Piazza Grande della "sfilata" fino al ritorno dei Santi presso la Chiesa di San Francesco della Pace (detta "dei Muratori") che spettano e sono per tradizione di pertinenza strettissima DELL'ASSEMBLEA DEI CERAIOLO.

Detta Assemblea spontanea, da non confondersi con l'Assemblea dei Soci, è sovrana su tutti gli aspetti della corsa del cero di San Giorgio nel rispetto dei documenti storici e delle tradizioni ceraiole;

- SOLENNITA' DI S. UBALDO. Il sedici maggio la Famiglia partecipa, alle solenni funzioni civili e religiose in onore di S. Ubaldo, cittadino, Vescovo e Patrono di Gubbio.

La Famiglia provvede alla manutenzione ordinaria della chiesa della Beata Vergine delle Grazie in modi e termini da concordarsi con l'amministrazione Comunale, proprietaria dell'immobile;

- LA TAVERNA DI S.GIORGIO è il luogo di ritrovo e comunione di tutti i ceraioli, soci e non soci. E' facoltà delle singole Manicchie poterne richiedere l'utilizzo con finalità statutarie, previa approvazione del Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo decide sugli addobbi ed allestimenti interni.

La Famiglia si occupa inoltre di gestire tutte le iniziative che si renderanno utili e necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 4 - STEMMMA, GONFALONE E STENDARDO

Lo stemma della Famiglia raffigura San Giorgio a cavallo, con la torre campanaria del Palazzo dei consoli sullo sfondo, racchiuso in una corona

contenente la dicitura "FAMIGLIA DEI CERAIOLI DI SAN GIORGIO".

La Famiglia è rappresentata in tutte le manifestazioni da un gonfalone. Il gonfalone è di colore azzurro e vi è raffigurato lo scudo sormontato da l'Elmo piumato color argento.

Sullo scudo attraversato dalla lancia del Santo è raffigurata la Croce, i contorni riportano i decori del Cero di San Giorgio.

E' inoltre riportato lo stemma della città di Gubbio ripreso dal Cero.

Il gonfalone simbolizza l'unione di tutti i ceraioli sparsi per il mondo, in un'unica Famiglia, di cui rappresenta l'ideale unità.

Il gonfalone è custodito nella sede della Famiglia e sarà presente alle solenni cerimonie della Famiglia e manifestazioni civili e religiose legate alla festa dei ceri. Esso potrà essere presente in tutti quegli eventi straordinari deliberati dagli organi statutari.

Potrà inoltre su iniziativa ed impegno delle singole Manicchie, essere presente, alle onoranze funebri dei ceraioli, dei soci o dei cittadini benemeriti.

La Famiglia custodisce in unici esemplari, lo stendardo del capodieci e lo stemma del capodieci.

ART. 5 - MEZZI FINANZIARI

La Famiglia trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di istituzioni pubbliche;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi siano essi persone fisiche che giuridiche che altre entità soggettive;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il fondo comune, costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento. L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il primo Gennaio ed il trentuno Dicembre di ogni anno.

Il Comitato Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario deve restare

depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il rendiconto economico/finanziario o il bilancio deve essere formulato secondo le previsioni dell'art. 13 del Codice del Terzo settore.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero), il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 6 - SOCI

Il numero degli aderenti è illimitato ma, comunque, non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto.

Possono far parte della Famiglia tutti i ceraioli di San Giorgio e non ceraioli che si riconoscono nei valori e nelle disposizioni del presente Statuto, senza alcuna distinzione di età e sesso.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

I soci si distinguono in:

- Fondatori;
- Ordinari.

Tra le varie tipologie di soci non vi è disparità di trattamento.

Tutti i soci regolarmente iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale entro il settimo giorno successivo la data di convocazione, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. Per i soci morosi è prevista la sola facoltà di partecipazione all'Assemblea con solo diritto di intervento senza diritto di voto.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti all'Associazione e verso l'esterno deve essere improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche in esso contenute.

I SOCI FONDATORI sono rappresentati dai firmatari dell'atto costitutivo della Famiglia stipulato in Gubbio il due di ottobre del millenovecentosettantuno.

I SOCI ORDINARI sono tutti i ceraioli di San Giorgio e i simpatizzanti che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Sono altresì soci coloro i quali abbiano ottenuto l'approvazione dal Consiglio Direttivo circa la richiesta di adesione all'associazione contestuale al pagamento della quota annuale per la prima annualità.

La quota annuale è fissata con delibera del Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per i soci morosi, si applicano le limitazioni di cui al presente articolo.

ART. 7 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE SOCI

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Comitato Direttivo domanda di ammissione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail e numero di cellulare a cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda; le eventuali deliberazioni di diniego dovranno essere comunicate e motivate da parte del Comitato Direttivo agli interessati entro sessanta giorni.

Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Il Comitato Direttivo cura la comunicazione agli interessati e l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati.

Il Comitato Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo per:

- 1) comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- 2) persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- 3) indegnità, accertata dal collegio dei probiviri e deliberata dal

Comitato Direttivo della Famiglia.

È prevista esclusione per il socio moroso che non regolarizzi il pagamento della quota annuale entro il 30 giugno ovvero entro la data dell'Assemblea di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Per tali soci l'esclusione non si configura a titolo definitivo in quanto è possibile a decorrere dall'anno successivo formulare nuova richiesta di adesione nelle modalità previste dal presente articolo. Tale previsione è circoscritta ai soli soci iscritti all'albo soci tra i soci ordinari.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica e di impugnazione della decisione di esclusione.

Il socio rinunciatario o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né potrà in alcun caso richiedere tutto o parte del patrimonio sociale comunque costituito. E' prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, nonché le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 8 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

I soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni validamente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento ordinario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

I soci hanno diritto:

- 1) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) ad accedere ai documenti, alle delibere, ai rendiconti ed ai registri dell'associazione secondo le modalità indicate nel presente Statuto.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'associazione.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche in esso contenute.

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato Direttivo o Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo;
- d) il collegio dei probiviri;
- e) il Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

ART. 10 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del Codice del Terzo settore.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria organizza tutta l'attività dell'associazione in relazione agli scopi fissati ed in particolare:

- 1) approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale;
- 2) nomina e revoca i componenti del Comitato Direttivo, dell'Organo di controllo e del collegio dei probiviri;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione degli associati a norma dell'art. 7;
- 5) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- 7) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, l'Assemblea ordinaria, per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, l'eventuale bilancio sociale da redigere qualora ne derivi l'obbligo normativo, eventualmente eleggere gli organi dell'associazione e dare le linee programmatiche all'associazione; il Comitato Direttivo è altresì tenuto a convocare l'Assemblea ogni qualvolta essa stessa o l'Organo di controllo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal vice Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato Direttivo eletto

dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o pubblici manifesti o lettera o strumenti telematici ai recapiti indicati nella domanda di ammissione, con preavviso di almeno quindici giorni, contenenti ordine del giorno, luogo, data, ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

La convocazione può avvenire anche mediante affissione di avviso nella sede sociale; in tal caso è previsto un preavviso di almeno un mese.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti (la metà più uno) eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati presenti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per acclamazione, per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano. La forma di votazione sarà ogni volta determinata dall'Assemblea per alzata di mano.

La votazione per scrutinio segreto è obbligatoria quando l'oggetto della deliberazione riguardi una persona fisica.

Di ogni riunione deve essere redatto processo verbale da trascrivere nel libro dei Verbali delle Assemblee, firmato in calce dal Presidente e dal Segretario.

ART. 11 - IL COMITATO (O CONSIGLIO) DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo della Famiglia è composto da dodici membri eletti.

I soci in sede di Assemblea ordinaria provvedono ad esprimere dodici preferenze libere tra i candidati.

Vengono elette automaticamente la dodici persone che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

E' prevista la libera eleggibilità degli organi amministrativi

I membri eletti del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il consiglio ha facoltà di compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale, ad eccezione di quelli per Statuto demandati all'Assemblea.

Inoltre può, previa delibera, delegare senza limitazione alcuna, per lo svolgimento di determinate e particolari attività al fine di snellire o migliorarne l'attuazione, i propri poteri a singoli componenti del consiglio e/o a comitati esecutivi appositamente costituiti.

L'attribuzione di tali poteri dovrà risultare da verbale del consiglio ed i comitati delegati dovranno attenersi al mandato loro conferito.

I comitati e/o delegati dovranno inoltre relazionare per scritto ed informare il consiglio sull'attività svolta con cadenza mensile.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più dei dodici componenti eletti nel comitato decadano dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti in base ai criteri dettati per l'elezione, che rimangono in carica fino allo scadere del mandato dello stesso comitato.

Ove decada oltre la metà dei membri eletti del comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo comitato. L'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro 60 giorni dalla data dello scioglimento del consiglio da parte del Presidente (se non dimissionario) o di un vice Presidente ovvero del membro del comitato più anziano. Qualora le dimissioni riguardino l'intero consiglio provvederà alla convocazione il Presidente dimissionario.

Il comitato nomina tra i suoi membri un Presidente, uno o più vice Presidenti con specifiche deleghe, un Segretario ed un Tesoriere (questi ultimi, possono essere scelti anche al di fuori dei soci o dei componenti del Comitato Direttivo stesso).

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzare quanto si verifica nelle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento, da un punto di vista amministrativo, dell'associazione e cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del libro verbali del Comitato Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'associazione.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità.

Al Comitato Direttivo spetta di:

- 1) promuovere iniziative ed attuare i provvedimenti atti a conseguire gli scopi fissati nello Statuto e si occupa della gestione della Famiglia;
- 2) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) predisporre il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale;
- 4) nominare il Presidente, il vice Presidente e il Segretario;
- 5) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 6) sostituire i membri che, per almeno tre volte consecutive siano stati ingiustificatamente assenti alle adunanze del consiglio stesso o che per qualsiasi ragione abbiano cessato farne parte con i candidati che, nell'elezione dei componenti del Comitato Direttivo di ogni manicchia, nella graduatoria si sono collocati, per i voti ottenuti, immediatamente dopo gli eletti;
- 7) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea eventuali modifiche statutarie.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal vice Presidente ed in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando almeno due terzi dei suoi componenti ne faccia richiesta ed assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, oppure in via del tutto eccezionale mediante convocazione telefonica, almeno quattro giorni prima della data della riunione, con la comunicazione di ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del comitato.

I verbali di ogni riunione del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione vengono conservati agli atti. Essendo le riunioni del Comitato Direttivo sottoposte alla procedura di verbalizzazione e successiva trascrizione nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo, consultabile da tutti i soci a norma del successivo articolo 17 del presente statuto, i membri del Comitato Direttivo che ritengano utile far emergere dal verbale determinate circostanze e/o dichiarazioni avranno cura di darne segnalazione nel corso delle riunioni affinché vengano trasfuse dal Segretario nel relativo verbale e messe a conoscenza degli associati in maniera rituale.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi che erano a conoscenza.

ART. 12 - LE MANICCHIE

A fini meramente organizzativi la Famiglia si avvale nell'espletamento delle sue funzioni periferiche, delle cosiddette Manicchie organismi sorti spontaneamente e depositari di sentimenti di solidarietà e spirito ceraiolo.

Esse rappresentano delle Istituzioni ceraiole esistenti sul territorio e nello specifico sono comunemente identificate in:

- San Pietro;
- Sant'Agostino;
- San Martino;
- Padule;
- Piana;
- Semonte.

L'indicazione e la denominazione delle stesse può variare in base a modifiche dei principi di spontaneità che le hanno originate e che le governano.

Le singole Manicchie provvedono all'organizzazione del cero di San Giorgio in collaborazione con le altre Manicchie e con la Famiglia, organizzano sul proprio territorio riunioni e festeggiamenti con l'intento di

promuovere l'amicizia fra ceraioli e la pratica del cero fra i più giovani.

ART. 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice Presidente o in assenza di quest'ultimo, al membro anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri chiedendo allo stesso ratifica dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

Al Presidente dell'associazione compete sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Comitato Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali per motivi di necessità ed urgenza il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso, deve contestualmente convocare il Comitato Direttivo per la ratifica del suo operato. Il presidente ogni anno redige la relazione morale dell'associazione, contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione sociale, economica e finanziaria della Famiglia. La relazione costituisce un allegato del rendiconto economico e finanziario.

ART. 14 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;

- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;

- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Elegge nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c. Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

ART. 15 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da sei membri (uno per manicchia) nominati dall'Assemblea dei Soci fra i Soci stessi.

Il Collegio dei probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli Soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli Soci o dagli Organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo o all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli Organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti, e il suo arbitrato è inappellabile.

I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 16 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene e conserva i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi dell'Associazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta; La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 17 - SCIoglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo settore.

ART. 18 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Qualsiasi carica ricoperta all'interno della Famiglia non dà diritto a compensi di alcuna natura.

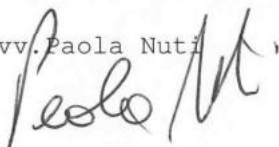
La carica, di Presidente, non potrà essere ricoperta per più di due mandati consecutivi, per un'ulteriore nomina dopo la seconda dovranno trascorrere non meno di tre anni.

Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto si fa riferimento al codice civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo e dal codice del terzo settore.

Gubbio 22 Dicembre 2022

La segreteria

Avv. Paola Nuti



Il Presidente

Patrick Salciarini

